

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1751 DELLA COMMISSIONE****del 1° ottobre 2021****che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell'impraticabilità dell'inclusione del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 55, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, a determinate condizioni, gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della medesima direttiva di includere una clausola contrattuale mediante la quale la parte dell'accordo o dello strumento che crea la passività riconosce che a detta passività si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione.
- (2) L'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di assicurare che, qualora l'ente o l'entità determini che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere detta clausola («determinazione dell'impraticabilità del riconoscimento contrattuale»), notifichi all'autorità di risoluzione la propria determinazione.
- (3) La Commissione adotta norme tecniche di attuazione per precisare formati e modelli uniformi per la notifica alle autorità di risoluzione.
- (4) I formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell'impraticabilità del riconoscimento contrattuale dovrebbero essere redatti in modo tale da garantire una valutazione significativa e uniforme della determinazione da parte delle autorità di risoluzione in tutta l'Unione.
- (5) Per migliorarne la qualità e garantirne la comparabilità, i dati riportati nei modelli di notifica dovrebbero essere conformi al modello unico di punti di dati. L'uso del modello unico di punti di dati è una pratica diffusa nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe consistere in una rappresentazione strutturale dei dati e individuare tutti i concetti di business pertinenti per una notifica uniforme della determinazione dell'impraticabilità del riconoscimento contrattuale.
- (6) Per garantire la qualità, la coerenza e l'accuratezza dei dati oggetto di notifica, questi ultimi dovrebbero essere soggetti a regole comuni di convalida.
- (7) Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare sempre i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. È opportuno stabilire criteri qualitativi rigorosi applicabili al modello unico di punti di dati dettagliato e alle regole di convalida comuni particolareggiate, criteri che l'Autorità bancaria europea pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

- (8) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (9) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Informazioni da fornire nella notifica della determinazione dell'impraticabilità**

Ai fini della notifica di cui all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE, l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della medesima direttiva presenta all'autorità di risoluzione le informazioni specificate nei modelli di cui all'allegato I. I modelli sono compilati conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II.

#### Articolo 2

##### **Formato per la presentazione delle informazioni**

1. Gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE trasmettono le informazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalla pertinente autorità di risoluzione.
2. Quando presentano le informazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati di cui all'allegato III e le regole di convalida di cui all'allegato IV.

#### Articolo 3

##### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

ALLEGATO I

**N 00.01 — Identificazione della notifica**

			Colonne
			Dati di identificazione
			0010
<b>Righe</b>	Identificativo della notifica	0010	
	Data della notifica	0020	
	Tipo di notifica	0030	
	Data di riferimento per i modelli N 01.01 e N 01.02	0040	
	Data di riferimento per il modello N 02.00	0050	
	Valuta applicabile	0060	
	Nome dell'ente o dell'entità	0070	
	Codice	0080	
	Tipo di codice	0090	
	Persona di contatto	0100	
	Indirizzo di posta elettronica	0110	
	Telefono	0120	

**N 01.01 — Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per contratto/strumento**

Tipo di notifica

IDENTIFICATIVO DELLA PASSIVITÀ	MODIFICA SOSTANZIALE?	DATA DI SCADENZA FINALE	RINNOVABILE?	FREQUENZA DI RINNOVO	CONTRATTO/STRUMENTO							IMPRATICABILITÀ				CONTROPARTE				
					DESCRIZIONE	TIPO DI PASSIVITÀ	DIRITTO APPLICABILE	RANGO IN CASO DI INSOLVENZA A NORMA DEL DIRITTO DI UN PAESE TERZO	RANGO IN CASO DI INSOLVENZA NELLO STATO MEMBRO DI COSTITUZIONE	IMPORTO NOMINALE NELLA VALUTA ORIGINALE PRINCIPALE	VALUTA ORIGINALE PRINCIPALE	IMPORTO NOMINALE IN VALUTA LOCALE	CONDIZIONI	CATEGORIA	MOTIVI PER CUI LE CONDIZIONI SONO SODDISFATTE	PARERE GIURIDICO?	NOME	CODICE	TIPO DI CODICE	CODICE NAZIONALE
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210

**N 01.02 — Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per categoria**

CATEGORIA	VALORE TOTALE DELLE PASSIVITÀ IN VALUTA LOCALE NELLA CATEGORIA	MOTIVI PER CUI LE CATEGORIE/ CONDIZIONI SONO SODDISFATTE	RANGO IN CASO DI INSOLVENZA	NUMERO DI PASSIVITÀ SOTTOSTANTI
0010	0020	0030	0040	0050

**N 02.00 - Classi di passività in caso di insolvenza**

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA	IMPORTO IN ESSERE DELLE PASSIVITÀ TOTALI NEL RANGO				DI CUI: ESCLUSE DAL BAIL-IN	IMPORTO NOMINALE DELLE PASSIVITÀ TOTALI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTIFICA ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE
		DI CUI: PASSIVITÀ DISCIPLINATE DAL DIRITTO DI UN PAESE TERZO	DI CUI: CHE NON INCLUDONO IL RICONOSCIMENTO CONTRATTUALE	DI CUI: OGGETTO DELLA PRESENTE NOTIFICA ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

## ALLEGATO II

**Istruzioni per la compilazione della notifica della determinazione dell'impraticabilità del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione**

## PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il presente allegato contiene le istruzioni per la notifica da parte di un ente o di un'entità della determinazione dell'impraticabilità del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione.

Ciascuna notifica può riferirsi a diversi contratti/strumenti e/o a diverse categorie di passività (se del caso) che soddisfano le condizioni di impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in, come stabilito all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE.

L'ente o l'entità può fornire ulteriori documenti giustificativi, compreso un parere giuridico o una copia del contratto, se ritenuto opportuno. L'autorità di risoluzione competente decide secondo quali modalità debba essere fornita la documentazione aggiuntiva.

Se uno dei campi di informazione di cui al presente allegato non è applicabile a un determinato tipo di contratto e l'ente o l'entità ne fornisce la dimostrazione all'autorità di risoluzione, l'ente o l'entità non sono tenuti a fornire le informazioni elencate nel campo.

**1. Struttura della notifica**

Le informazioni contenute nella notifica sono fornite compilando i seguenti modelli di cui all'allegato I:

- a) «Identificazione della notifica» (N 00.01), da utilizzare per fornire informazioni per identificare la notifica stessa e l'ente o l'entità che effettua la notifica all'autorità di risoluzione;
- b) «Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per contratto/strumento» (N 01.01), da utilizzare per fornire le informazioni sulle passività che soddisfano le condizioni di impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in, come stabilito all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE;
- c) «Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per categoria» (N 01.02), da utilizzare per fornire informazioni sulle categorie di passività che soddisfano le condizioni di impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in, se l'autorità di risoluzione competente ritiene necessario che siano specificate le categorie di passività come previsto all'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE;
- d) «Classi di passività in caso di insolvenza» (N 02.00), da utilizzare per fornire informazioni sul rango delle passività in base al diritto fallimentare nazionale ai fini dell'articolo 55, paragrafo 2, quinto comma, della direttiva 2014/59/UE.

**2. Ambito del consolidamento**

La notifica è inviata dagli enti e dalle entità su base individuale.

## PARTE II: ISTRUZIONI SPECIFICHE AI MODELLI

**3. N 00.01 — Identificazione della notifica****3.1 Istruzioni sulle specifiche righe**

Righe	Istruzioni
0010	<p><b>Identificativo della notifica</b></p> <p>Ciascuna notifica è contraddistinta da un identificativo unico fornito dall'ente o dall'entità notificante.</p> <p>L'identificativo della notifica si riferisce alla notifica (ossia alla trasmissione delle informazioni), non alla passività o alla categoria. Nella notifica può essere incluso un numero qualsiasi di passività o categorie che sono pertinenti al momento della sua presentazione.</p> <p>L'ente o l'entità indica l'identificativo della notifica, che è unico per ciascuna notifica.</p>

0020	<p><b>Data della notifica</b></p> <p>Gli enti e le entità indicano la data in cui la notifica è stata inviata all'autorità di risoluzione.</p>
0030	<p><b>Tipo di notifica <sup>(1)</sup></b></p> <p>Gli enti e le entità indicano il tipo di elementi oggetto della notifica in questione, come segue:</p> <p>a) solo contratti/strumenti (deve essere utilizzato solo il modello N 01.01);</p> <p>b) solo categorie di passività (deve essere utilizzato solo il modello N 01.02);</p> <p>c) sia contratti/strumenti sia categorie di passività (per la stessa notifica devono essere utilizzati entrambi i modelli N 01.01 e N 01.02).</p>
0040	<p><b>Data di riferimento per i modelli N 01.01 e N 01.02</b></p> <p>Gli enti e le entità indicano la data di riferimento per le informazioni nel modello N 01.01 e nel modello N 01.02.</p>
0050	<p><b>Data di riferimento per il modello N 02.00</b></p> <p>Gli enti e le entità indicano la data di riferimento per le informazioni nel modello N 02.00.</p>
0060	<p><b>Valuta applicabile</b></p> <p>Gli enti e le entità indicano la valuta di riferimento per gli importi nel modello N 01.01, colonna 0130; nel modello N 01.02, colonna 0020; e nel modello N 02.00.</p> <p>Questo valore si riferisce alla valuta ufficiale dello Stato membro in cui l'ente notificante è costituito. Il valore deve essere conforme al codice alfabetico ISO 4217.</p>
0070	<p><b>Nome dell'ente o dell'entità</b></p> <p>Il nome dell'ente o dell'entità notificante.</p>
0080	<p><b>Codice</b></p> <p>Il codice dell'ente o dell'entità notificante. Per gli enti si tratta del codice alfanumerico a 20 cifre di identificazione della persona giuridica (LEI). Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale.</p> <p>Il codice è coerente con il codice indicato per lo stesso ente o la stessa entità a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione <sup>(2)</sup>. Il campo del codice deve sempre contenere un valore.</p>
0090	<p><b>Tipo di codice</b></p> <p>L'ente o l'entità specifica il tipo di codice indicato nella colonna 0080 come «codice LEI» o «codice non LEI». Il tipo di codice deve sempre essere uno dei due valori.</p>
0100	<p><b>Persona di contatto</b></p> <p>Gli enti e le entità indicano il nome della persona da contattare se l'autorità di risoluzione ha bisogno di chiarimenti in merito alla notifica.</p>

<sup>(1)</sup> Il modello N 02.00 deve essere presentato in tutti i casi di cui alle lettere a), b) e c).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1).

0110	<p><b>Indirizzo di posta elettronica</b></p> <p>Gli enti e le entità indicano l'indirizzo di posta elettronica della persona di cui alla riga 0100 «Persona di contatto».</p>
0120	<p><b>Telefono</b></p> <p>Gli enti e le entità indicano il numero di telefono della persona di cui alla riga 0100 «Persona di contatto».</p>

#### 4. N 01.01 — Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per contratto/strumento

##### 4.1 Osservazioni generali

Per le notifiche dei contratti su base individuale deve essere utilizzato il modello N 01.01, il quale consente di includere più contratti nella stessa notifica. Questo modello è utilizzato per la notifica di quanto segue:

- contratti/strumenti che creano nuove passività: contratti/strumenti che non sono stati già notificati all'autorità di risoluzione;
- contratti/strumenti che modificano le passività esistenti: se il contratto o lo strumento per la passività esistente è stato già notificato all'autorità di risoluzione ed è stato valutato come rispondente a una condizione di impraticabilità, i contratti o gli strumenti modificativi hanno lo stesso identificativo della passività (colonna 0010) già notificata e le colonne restanti sono compilate solo se soggette a modifiche. In particolare, se del caso, la colonna 0020 «Modifica sostanziale?» deve essere compilata solo per i contratti che modificano passività esistenti;
- elementi fuori bilancio: gli enti e le entità forniscono il rango in caso di insolvenza della passività che si avrebbe in caso di attivazione degli elementi fuori bilancio.

Se i dati non sono disponibili o non applicabili, gli enti e le entità non devono compilare le colonne seguenti: 0020, 0030, 0050, 0090, 0130, 0150 e 0210.

##### 4.2 Istruzioni relative a specifiche colonne

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<p>IDENTIFICATIVO DELLA PASSIVITÀ</p> <p>L'identificativo della passività è un identificativo unico generato dall'ente o dall'entità notificante che deve essere utilizzato in tutte le notifiche per identificare ciascuna passività. L'ente o l'entità può utilizzare il codice interno della passività.</p>
0020	<p>MODIFICA SOSTANZIALE?</p> <p>Campo da compilare solo per i contratti/gli strumenti che modificano le passività esistenti. L'ente o l'entità che effettua la notifica indica se le modifiche alla passività esistente sono considerate sostanziali. Gli enti e le entità utilizzano uno dei seguenti valori:</p> <p>— Sì</p> <p>— No</p>
0030	<p>DATA DI SCADENZA FINALE</p> <p>Data in cui tutto il capitale e gli interessi della passività devono essere restituiti (sulla base dei documenti contrattuali dell'operazione).</p> <p>Devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della data di scadenza finale. Se disponibile, indicare la data esatta, altrimenti riportare il primo giorno del mese.</p>

0040	<p>RINNOVABILE?</p> <p>Gli enti e le entità utilizzano uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sì</li> <li>— No</li> </ul> <p>In questa colonna indicare «Sì» se il contratto contiene una disposizione esplicita relativa alla sua rinnovabilità.</p>
0050	<p>FREQUENZA DI RINNOVO</p> <p>Se nella colonna 0040 è stato indicato «Sì», gli enti e le entità specificano la frequenza del rinnovo della scadenza in mesi.</p>
0060-0130	<p>CONTRATTO/STRUMENTO</p>
0060	<p>DESCRIZIONE</p> <p>Gli enti e le entità forniscono una descrizione del contratto/dello strumento non superiore a 300 caratteri. Questo campo contiene le principali caratteristiche del contratto/strumento non contemplate negli altri campi della notifica (ad es. lo scopo/l'essenza della passività, se lo strumento è assoggettabile a bail-in a norma del diritto applicabile del paese terzo).</p>
0070	<p>TIPO DI PASSIVITÀ</p> <p>Gli enti e le entità attribuiscono il contratto/strumento ad uno dei seguenti tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) depositi interbancari;</li> <li>b) depositi presso clienti non bancari;</li> <li>c) derivati;</li> <li>d) assunzione di prestito/finanziamento;</li> <li>e) finanziamenti al commercio;</li> <li>f) servizi operativi non essenziali per il funzionamento dell'entità;</li> <li>g) altro.</li> </ul> <p>Se è applicabile più di un tipo, selezionare il tipo che meglio descrive la finalità del contratto/strumento.</p>
0080	<p>DIRITTO APPLICABILE</p> <p>Gli enti e le entità forniscono il codice alfabetico di tre lettere ISO 3166-1 del paese il cui diritto disciplina il contratto/strumento.</p>
0090	<p>RANGO IN CASO DI INSOLVENZA A NORMA DEL DIRITTO DI UN PAESE TERZO</p> <p>L'ente o l'entità indica il valore corrispondente al rango della passività su una scala da 1 a x, in cui 1 costituisce il rango più subordinato e x il rango più senior, come definito dal pertinente diritto applicabile del paese terzo che disciplina la passività.</p> <p>L'ente cerca di ottenere il rango dalla pertinente autorità di risoluzione del paese terzo o, in mancanza del rango ufficiale, determina esso stesso il valore (su una scala da 1 a x) sulla base del rango delle passività a norma del pertinente diritto del paese terzo.</p>
0100	<p>CLASSIFICAZIONE IN CASO DI INSOLVENZA NELLO STATO MEMBRO DI COSTITUZIONE</p> <p>Gli enti e le entità indicano il valore corrispondente al rango della passività su una scala da 1 a x, in cui 1 rappresenta il rango più subordinato e x il rango più senior, secondo la definizione del pertinente diritto applicabile nello Stato membro in cui l'ente o l'entità notificante sono costituiti.</p>



0110	<p>IMPORTO NOMINALE NELLA VALUTA ORIGINALE PRINCIPALE</p> <p>Gli enti e le entità forniscono l'importo nominale della passività come stabilito nel contratto/strumento.</p> <p>Per gli accordi quadro, l'ente o l'entità indica l'importo massimo che prevede di raggiungere nell'ambito dell'accordo quadro o l'importo massimo consentito dall'accordo quadro.</p> <p>Se il contratto/strumento contempla più di una valuta, gli enti e le entità indicano l'importo nominale nella valuta prevalente del contratto.</p>
0120	<p>VALUTA ORIGINALE PRINCIPALE</p> <p>Gli enti e le entità assegnano un codice ISO della valuta corrispondente alla denominazione della passività a norma del contratto. È utilizzato il codice unitario della valuta a tre lettere, conformemente alla ISO 4217.</p> <p>Se il contratto contempla più di una valuta, gli enti e le entità indicano l'importo nominale nella valuta prevalente del contratto.</p>
0130	<p>IMPORTO NOMINALE IN VALUTA LOCALE</p> <p>Gli enti e le entità compilano questa colonna se la valuta utilizzata nella colonna 0110 non è la valuta locale del luogo in cui l'ente o l'entità sono costituiti. Gli enti e le entità utilizzano il tasso di cambio applicabile alla data della notifica.</p>
0140-0190	<p>IMPRATICABILITÀ</p>
0140	<p>CONDIZIONI</p> <p>Gli enti e le entità individuano le condizioni alle quali ritengono giuridicamente o altrimenti impossibile includere la clausola contrattuale, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2021/1527 della Commissione <sup>(3)</sup>.</p> <p>Gli enti e le entità forniscono la combinazione delle condizioni applicabili (possono indicarne da una ad un massimo di cinque):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) condizione a): l'inclusione della clausola contrattuale costituirebbe una violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo che disciplinano la passività;</li> <li>b) condizione b): l'inclusione della clausola contrattuale sarebbe contraria a un'istruzione esplicita e vincolante impartita da un'autorità di un paese terzo;</li> <li>c) condizione c): la passività deriva da strumenti o accordi conclusi conformemente a termini o protocolli internazionali standardizzati che l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare;</li> <li>d) condizione d): la passività è disciplinata da clausole contrattuali che l'ente o l'entità deve accettare per poter partecipare o utilizzare i servizi di un organismo non dell'Unione e che l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare;</li> <li>e) condizione e): la passività è dovuta a un creditore che sia fornitore o impresa commerciale, e riguarda la fornitura di beni o servizi che, pur non essendo essenziali, sono utilizzati per il funzionamento operativo quotidiano dell'ente o dell'entità e l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare i termini dell'accordo.</li> </ul> <p><i>Notificare tutte le condizioni applicabili.</i></p>
0150	<p>CATEGORIA</p> <p>Gli enti e le entità indicano, se del caso, le categorie di passività specificate dalla pertinente autorità di risoluzione a norma dell'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.</p>

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/1527 della Commissione, del 31 maggio 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione (GU L 329 del 17.9.2021, pag. 2).

0160	<p>MOTIVI PER CUI LE CONDIZIONI SONO SODDISFATTE</p> <p>Gli enti e le entità descrivono in modo chiaro i motivi che li hanno indotti a determinare l'impraticabilità risultante dalle condizioni indicate nella colonna 0140.</p> <p>Le informazioni inserite in questo campo sono pertinenti per determinare se il contratto/strumento notificato soddisfa le condizioni di impraticabilità, e costituiscono pertanto la base per la valutazione da parte dell'autorità di risoluzione della determinazione dell'ente.</p> <p>Gli enti e le entità evitano motivazioni troppo brevi come «Il prodotto non può essere utilizzato» o «Perdita di competitività» e presentano motivazioni più approfondite per consentire all'autorità di risoluzione di prendere una decisione informata.</p>
0170	<p>PARERE GIURIDICO?</p> <p>Gli enti e le entità informano l'autorità di risoluzione se esiste un parere giuridico sull'impraticabilità notificata della passività.</p> <p>Gli enti e le entità indicano uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sì</li> <li>— No</li> </ul> <p>Se indicano «Sì», gli enti o le entità trasmettono il parere giuridico all'autorità di risoluzione con i mezzi specificati dalla stessa autorità.</p>
0180-0210	<p>CONTROPARTE</p> <p>Gli enti e le entità indicano l'identità della controparte della passività.</p>
0180	<p>NOME</p> <p>Indicare il nome della singola controparte.</p> <p>In caso di contratto multilaterale, l'ente indica la controparte principale o utilizza il valore «contratto multilaterale».</p>
0190	<p>CODICE</p> <p>Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascuna entità notificante. Per gli enti, il codice è il codice LEI. Per altre entità, il codice è il codice LEI o, se non disponibile, il codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il campo del codice deve sempre contenere un valore.</p>
0200	<p>TIPO DI CODICE</p> <p>Gli enti o le entità identificano il tipo di codice riportato nella colonna 0190 come «codice LEI» o «codice nazionale».</p>
0210	<p>CODICE NAZIONALE</p> <p>Gli enti o le entità possono anche fornire un codice nazionale se utilizzano il codice LEI come identificativo nella colonna 0190 «Codice».</p>

## 5. N 01.02 — Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per categoria

### 5.1 Osservazioni generali

Il modello N 01.02 è utilizzato per la trasmissione di informazioni relative alla notifica delle categorie di passività quando, a norma dell'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione pertinente ritiene necessario specificare le categorie di passività per le quali è possibile determinare l'impraticabilità di includere la clausola contrattuale di riconoscimento.

## 5.2 Istruzioni relative a specifiche colonne

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<p>CATEGORIA</p> <p>Gli enti e le entità indicano la categoria delle passività, precisata dalla pertinente autorità di risoluzione, a norma dell'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, per le quali effettuano la notifica.</p> <p>Le notifiche effettuate utilizzando il modello N 01.02 possono includere tutte le categorie di passività necessarie.</p>
0020	<p>VALORE TOTALE DELLE PASSIVITÀ IN VALUTA LOCALE NELLA CATEGORIA</p> <p>Gli enti e le entità indicano l'importo totale atteso delle passività per ciascuna delle categorie notificate indicate nella colonna 0010.</p> <p>L'importo è un importo massimo stimato da raggiungere nell'ambito della categoria specificata per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data della notifica.</p> <p>L'importo è espresso nella valuta dello Stato membro in cui l'ente o l'entità sono costituiti.</p> <p>Se durante il periodo di 6 mesi successivo alla notifica stabilisce che il valore delle passività nella categoria è aumentato di oltre il 10 % dell'importo notificato, l'ente o l'entità trasmette un'altra notifica all'autorità di risoluzione.</p>
0030	<p>MOTIVI PER CUI LE CATEGORIE/CONDIZIONI SONO SODDISFATTE</p> <p>Gli enti e le entità spiegano perché la categoria di passività è stata notificata.</p> <p>Il ragionamento costituirà la base su cui l'autorità di risoluzione valuterà la notifica di impraticabilità.</p>
0040	<p>RANGO IN CASO DI INSOLVENZA</p> <p>Gli enti e le entità indicano i valori corrispondenti al rango delle passività in ciascuna categoria della colonna 0010, su una scala da 1 a x, in cui 1 è il rango più subordinato e x è il rango più senior, come definito dal pertinente diritto applicabile nello Stato membro in cui l'ente o l'entità notificante sono costituiti.</p>
0050	<p>NUMERO DI PASSIVITÀ SOTTOSTANTI</p> <p>Gli enti e le entità indicano il numero massimo stimato di contratti/strumenti da detenere nell'ambito della rispettiva categoria di passività per un periodo di 6 mesi dalla data della notifica.</p>

## 6. N 02.00 — Classi di passività in caso di insolvenza

## 6.1 Osservazioni generali

Gli enti o le entità compilano il modello N 02.00 con riferimento all'ultimo trimestre per il quale sono disponibili dati <sup>(4)</sup>, ad eccezione dei valori della colonna 0070.

Per impostazione predefinita, gli importi notificati in questo modello sono valori in essere, ad eccezione della colonna 0070. L'importo in essere di un credito o di uno strumento è la somma dell'importo del capitale e degli interessi maturati sul credito o sullo strumento. L'importo in essere dovuto è pari al valore del credito che il creditore potrebbe vantare nel quadro della procedura di insolvenza. I valori della colonna 0070 dovrebbero riflettere l'importo totale notificato nei modelli N 01.01 e N 01.02, e dovrebbero pertanto essere il valore massimo atteso da raggiungere nell'ambito dei contratti/strumenti e/o categorie oggetto della presente notifica.

<sup>(4)</sup> L'ultimo trimestre per il quale sono disponibili dati deve essere in linea con le date d'invio della segnalazione trimestrale: 12 maggio (per la data di riferimento 31 marzo), 11 agosto (per la data di riferimento 30 giugno), 11 novembre (per la data di riferimento 30 settembre) e 11 febbraio (per la data di riferimento 31 dicembre).

Per gli elementi fuori bilancio, gli enti e le entità forniscono il rango in caso di insolvenza della passività che si avrebbe in caso di attivazione degli elementi fuori bilancio.

Tutti i valori in questo modello sono espressi nella valuta locale dello Stato membro in cui l'ente o l'entità sono costituiti.

## 6.2 Istruzioni relative a specifiche colonne

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<p>RANGO IN CASO DI INSOLVENZA</p> <p>L'ente o l'entità indica il valore corrispondente al rango della passività su una scala da 1 a x, in cui 1 rappresenta il rango più subordinato e x il rango più senior, secondo la definizione del diritto nazionale applicabile nello Stato membro in cui l'ente o l'entità sono costituiti.</p> <p>Il modello N 02.00 comprende una riga per ogni rango in caso di insolvenza indicato nel modello N 01.01, colonna 0100, e nel modello N 01.02, colonna 0040.</p>
0020	<p>IMPORTO IN ESSERE DELLE PASSIVITÀ TOTALI NEL RANGO</p> <p>L'importo totale in essere di tutte le passività per il rango in caso di insolvenza indicato nella colonna 0010.</p>
0030	<p>DI CUI: PASSIVITÀ DISCIPLINATE DAL DIRITTO DI UN PAESE TERZO</p> <p>In questa colonna è indicato l'importo in essere delle passività disciplinate dal diritto di un paese terzo.</p>
0040	<p>DI CUI: CHE NON INCLUDONO IL RICONOSCIMENTO CONTRATTUALE</p> <p>In questa colonna è indicato l'importo in essere di tutte le passività disciplinate dal diritto di un paese terzo che non includono il riconoscimento contrattuale della clausola di bail-in come previsto dall'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Il valore è pari all'importo in essere.</p> <p>Il valore è calcolato come la somma di tutte le passività che soddisfano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>le passività sono ancora esistenti;</li> <li>le passività sono disciplinate dal diritto di uno Stato terzo;</li> <li>le passività non includono la clausola contrattuale di riconoscimento prevista dall'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;</li> <li>le passività non sono escluse dal bail-in;</li> <li>le passività non sono depositi di cui all'articolo 108, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.</li> </ol>
0050	<p>DI CUI: OGGETTO DELLA PRESENTE NOTIFICA ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE</p> <p>In questa colonna sono indicati gli importi in essere di tutte le passività e/o categorie di passività oggetto della presente notifica con i modelli N 01.01 e N 01.02.</p>
0060	<p>DI CUI: ESCLUSE DAL BAIL-IN</p> <p>In questa colonna sono indicate le passività escluse dall'applicazione dello strumento del bail-in a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE o che potrebbero rientrare in una delle condizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della medesima direttiva.</p>
0070	<p>IMPORTO NOMINALE DELLE PASSIVITÀ TOTALI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTIFICA ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE</p> <p>In questa colonna è indicato il totale (somma) degli importi nominali e/o degli importi massimi previsti delle passività e/o categorie di passività oggetto della presente notifica con i modelli N 01.01 e N 01.02.</p>

## ALLEGATO III

**Modello unico di punti di dati**

Tutte le voci (*data item*) riportate negli allegati del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità di risoluzione siano uniformi.

Il modello unico di punti di dati deve rispondere ai criteri seguenti:

- a) fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (*data item*) riportate negli allegati del presente regolamento;
  - b) identificare tutti i concetti di business previsti negli allegati del presente regolamento;
  - c) fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;
  - d) presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;
  - e) prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il concetto finanziario;
  - f) riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle comunicazioni che permettano di ottenere dati sulla risoluzione uniformi.
-

*ALLEGATO IV***Regole di convalida**

Alle voci riportate nell'allegato I devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati. Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

- a) stabilire il nesso logico tra punti di dati;
  - b) prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida;
  - c) verificare la coerenza dei dati trasmessi;
  - d) verificare l'esattezza dei dati trasmessi;
  - e) fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione non sia trasmessa.
-